



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 240/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
CANALE 85 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ANTENNA SUD”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 38,
COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 1/2018 - PROC.64/18/FB-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 ottobre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia*”;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Puglia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Puglia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con atto CONTESTAZIONE N. 1



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ANNO 2018/PROC. N.01-18/DIRCOR/MON2018/PUB del 13 giugno 2018 (prot. n. 2018 0051150 del 14 giugno 2018) ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Canale 85 S.r.l., con sede legale in Francavilla Fontana (BR), Via per Grottaglie km. 2 sn, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antenna Sud", la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver superato, nelle date e orari di seguito indicati, i previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari:

- 25 marzo 2018, fascia oraria 00-01, percentuale 37,6%
- 26 marzo 2018, fascia oraria 12-13, percentuale 37,1%
- 27 marzo 2018, fascia oraria 01-02 percentuale 37,6%
- 27 marzo 2018, fascia oraria 12-13 percentuale 37,3%
- 28 marzo 2018, fascia oraria 01-02 percentuale 32,16%
- 28 marzo 2018, fascia oraria 12-13 percentuale 43,16%

2. Deduzioni della società

La società Canale 85 S.r.l. - cui il citato atto CONTESTAZIONE N. 1 ANNO 2018/PROC. N.01-18/DIRCOR/MON2018/PUB del 13 giugno 2018 risulta notificato in data 15 giugno 2018 - con nota del 30 giugno 2018, ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione, rappresentando quanto segue:

- a seguito del trasferimento dell'intero complesso tecnico-editoriale di "Antenna Sud", sul finire del mese di febbraio 2018 si sono verificate una serie di anomalie nel funzionamento del *software* di messa in onda che sono andate ad incidere in maniera incontrollata ed incontrollabile sulla programmazione degli spazi pubblicitari, risultati "sfalziati" rispetto alla programmazione del palinsesto;
- la società ha pertanto tempestivamente interessato il centro assistenza del *software* per la soluzione del problema tecnico causato da fattori del tutto indipendenti dalla volontà dell'emittente e, al fine di scongiurare l'eventuale irrogazione di sanzioni, il 2 marzo 2018, in piena buona fede, informava il CO.RE.COM. Puglia dei problemi occorsi al sistema di messa in onda, ancora in fase di risoluzione alla data del 30 giugno 2018.

Per i motivi esposti la società ha chiesto l'archiviazione del procedimento in applicazione del principio di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981 secondo il quale per l'applicabilità di una sanzione amministrativa, l'azione o l'omissione deve essere cosciente e volontaria e pertanto la condotta non sarebbe imputabile se sussiste la buona fede.

Nel corso dell'audizione, tenutasi presso la sede del CO.RE.COM. Puglia in data 19 luglio 2018, la citata società ha ribadito quanto rappresentato nella memoria difensiva del 30 giugno 2018, senza addurre ulteriori giustificazioni.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Puglia, rilevando che la società non ha prodotto documentazione a sostegno di quanto dichiarato, quale ad esempio, una certificazione del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

centro di assistenza attestante la durata ed i tempi di risoluzione dell'inconveniente tecnico, con deliberazione n. 44 del 27 luglio 2018, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione.

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società Canale 85 S.r.l. la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver superato, nelle date e orari individuati dal CO.RE.COM. Puglia con atto CONTESTAZIONE N. 1 ANNO 2018/PROC. N.01-18/DIRCOR/MON2018/PUB del 13 giugno 2018, i previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari; infatti, la circostanza per la quale il superamento di detti limiti sarebbe stato determinato da un guasto occorso al *software* di messa in onda della pubblicità e pertanto da cause indipendenti dalla volontà dell'editore, non costituisce, come preteso dalla società Canale 85 S.r.l., causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle emittenti operanti in ambito locale non possa eccedere il 25 per cento di ogni ora. Va osservato, in proposito, che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, ai fini dell'attribuzione di responsabilità sono necessarie e, al tempo stesso, sufficienti la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa dell'agente; in altre parole, contrariamente a quanto invocato dalla società Canale 85 S.r.l. a motivo di esonero dalla responsabilità per i fatti accaduti, la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa (cfr. Cass. 11 giugno 2007 n. 13610);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo "*Antenna Sud*" deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per più giorni nel periodo di programmazione sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata, nonché della circostanza per la quale la condotta può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Sebbene la società abbia dichiarato di essersi adoperata tempestivamente per la soluzione del problema tecnico occorso al sistema di messa in onda, tuttavia non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Canale 85 S.r.l., che presenta per l'anno 2017 una perdita d'esercizio, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per quattro secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle quattro giornate sottoposte a monitoraggio (25, 26, 27 e 28 marzo 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Canale 85 S.r.l. con sede legale in Francavilla Fontana (BR), Via per Grottaglie km. 2 sn, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antenna Sud", di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 240/18/CSP"* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"Delibera n. 240/18/CSP"*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi